



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## ALLEGATO RAEE – INDICAZIONI OPERATIVE IN BASE ALLE NOVITÀ NORMATIVE

La Legge 166/2024, che converte il decreto Salva infrazioni, ha **riscritto, semplificando, le regole per l'obbligo di ritiro "1 contro 1" e "1 contro 0"** dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) cui sono soggetti i distributori che commercializzano tali apparecchiature (AEE).

### **COSA CAMBIA**

- ✓ **Obblighi di ritiro da parte degli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE:**

**Nella norma, in vigore dal 15 novembre scorso, si prevede che le nuove disposizioni si applichino anche al ritiro effettuato dagli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE** nello svolgimento della propria attività, per i quali di fatto vengono estesi alcuni obblighi e relative modalità operative previsti per i distributori.

Questo significa che, **anche gli installatori e i centri di assistenza Raee a partire dal 15 novembre:**

- sono **obbligati al ritiro "1 contro 1"**. In particolare, per gli installatori l'obbligo di ritiro 1 contro 1 si applica ora anche nelle situazioni in cui si resta nell'ambito di una prestazione di servizio e l'acquisto dell'AEE è fatto al solo fine di installarla presso il cliente, non configurandosi come una attività di commercio.
- potranno effettuare il **deposito preliminare alla raccolta** presso altri luoghi diversi dalla propria sede.
- per quanto riguarda il **ritiro "1 contro 0"** pur essendo stato esteso in linea teorica anche quest'obbligo, si ricorda che lo stesso si applica solo in caso di superficie di vendita > 400mq, situazione difficilmente verificabile per gli installatori e i centri di assistenza.

- ✓ **Obblighi di iscrizione per la fase di trasporto:**

La **principale novità** introdotta dalla L. 166/2024 è **l'abolizione dell'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in cat. 3bis** per gli operatori della distribuzione e per i soggetti terzi da questi incaricati della gestione dei Raee (*ma anche per installatori e centri di assistenza ai quali le disposizioni sono ugualmente applicabili*), **sostituito dall'iscrizione al CdC Raee dei punti vendita e di altri luoghi in cui si effettua il deposito preliminare**. L'iscrizione era finora prevista, in via facoltativa, per i distributori, gli installatori e centri di assistenza Raee che si avvalgono, in forza di apposite convenzioni, del ritiro gratuito da parte del CdC Raee.

Si segnala che l'Albo Gestori sta già cancellando d'ufficio le imprese iscritte in categoria 3-bis e che non è più possibile effettuare istanze di iscrizione, variazione o rinnovo di tale categoria. Le eventuali istanze in corso saranno archiviate; nel caso abbiate concluso pratiche di iscrizione o rinnovo in questa categoria dopo il 15 novembre, vi invitiamo a segnalare questa incongruenza alla sezione territoriale competente verificando il diritto ad un eventuale rimborso per i contributi pagati.



**Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia**



A tutte le imprese interessate l'Albo sta inviando una comunicazione via PEC relativa all'abrogazione e alla conseguente cancellazione dall'Albo della sola categoria 3-bis. Per il trasporto di rifiuti derivanti da componenti non classificabili come Raee o altre tipologie di rifiuti speciali prodotti dall'impresa stessa resta fermo l'obbligo di iscrizione nelle categorie 2bis, 4 o 5 dell'Albo.

✓ **Obblighi documentali:**

Un'altra **novità** è rappresentata dal fatto che i distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro "1 contro 1" e "1 contro 0" (*ma anche per installatori e centri di assistenza ai quali le disposizioni sono ugualmente applicabili*) **non sono più soggetti all'obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico rifiuti, di compilazione dello schedario o modulo di carico e scarico e dei documenti di trasporto RAEE** ai sensi del DM 65/2010 e DM 121/2016, **di iscrizione al RENTRI e di compilazione del MUD.**

**LE NUOVE PROCEDURE IN SINTESI: COSA FARE**

✓ **Iscrizione al portale CdC Raee**

I distributori di AEE, i soggetti incaricati dai distributori per il ritiro, gli installatori e i centri di assistenza RAEE per svolgere le operazioni di ritiro, deposito preliminare e trasporto in regime semplificato sono obbligati oggi all'**iscrizione dei punti vendita e di altri luoghi in cui si effettua il deposito preliminare al portale del CdC Raee**. L'iscrizione è gratuita e una tantum, potranno essere richieste successivamente le iscrizioni di nuovi luoghi di deposito e le cancellazioni di quelli non più in uso.

Occorre evidenziare che, laddove le imprese non rispettassero quest'obbligo, non potrebbero usufruire delle modalità semplificate per la raccolta dei RAEE, con la conseguenza di una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata, in molti casi anche di rifiuti classificati come pericolosi.

L'iscrizione si ritiene opportuna anche laddove l'impresa non effettui un deposito e conferisca direttamente ai centri di raccolta o all'impianto di trattamento.

I distributori e gli installatori e i centri di assistenza Raee già iscritti al CdC Raee poiché si avvalgono, in base a convenzioni, del ritiro gratuito al CdC Raee, non devono rifare l'iscrizione.

✓ **Utilizzo documento di trasporto (DDT)**

**Per tutti i trasporti dei RAEE:**

- dal consumatore o dal luogo di deposito preliminare verso il centro di raccolta o l'impianto di trattamento,



**Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia**



- dal consumatore verso il luogo di deposito preliminare,
- dal proprio punto vendita ad altro luogo di deposito preliminare,

**basta un unico documento (DDT)**, che indichi luogo di produzione, tipo di materiale e destinazione.

Il nuovo documento, il cui fac- simile è stato reso disponibile dal CdC ([DDT-RAEE-def.pdf](#)), va datato, numerato progressivamente e conservato per 3 anni (al fine di tracciare le quantità in kg o in pezzi), ma non è soggetto a vidimazione. Ci saranno, dunque, DDT RAEE in entrata e in uscita dal deposito preliminare.

Deve essere compilato un DDT per ogni soggetto, non è possibile usare lo stesso DDT per più trasporti, la cd. microraccolta.

✓ **Comunicazione annuale quantità al CdC Raee**

L'ultimo adempimento previsto dalla nuova disciplina è la **comunicazione annuale al CdC Raee** delle quantità (peso o n. pezzi) dei RAEE ritirati nel punto vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare da effettuare da parte dei distributori, degli installatori e dei centri di assistenza Raee, quando effettuano in proprio il trasporto.

✓ **Sanzioni**

Le sanzioni per il mancato ritiro 1 contro 1 e la violazione dell'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione rimangono quelle già vigenti (art. 38 co. 1 del D. Lgs. 49/2014): il soggetto obbligato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 €, per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

**Al momento non sono state introdotte sanzioni in caso di mancata iscrizione e di omessa comunicazione dei dati al CdC RAEE, ma è probabile che saranno introdotte, presumibilmente nella conversione del DL Ambiente prevista a metà dicembre.**

## **COME FARE L'ISCRIZIONE**

Le imprese dovranno **procedere con l'iscrizione al CdC Raee dei punti vendita e di altri luoghi in cui si effettua il deposito preliminare** tramite il portale web del CdC Raee.

La registrazione all'area riservata del portale del CdC RAEE (<https://www.cd craee.it/>), si effettua tramite l'apposita funzione "Accedi all'Area Riservata".

Le indicazioni per la registrazione al portale dei servizi, primo step da effettuare, sono disponibili al seguente link: <https://www.cd craee.it/wp-content/uploads/2021/11/1.-Registrarsi-al-portale-dei-Servizi.pdf>.



**Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia**



TINEXTA GROUP

Il CdC RAEE ha messo a disposizione anche una guida operativa per facilitare il processo di iscrizione sul proprio portale per distributori, installatori, centri di assistenza tecnica e trasportatori.

È prevista una modalità per l'iscrizione dei punti vendita, degli installatori e dei centri di assistenza e una modalità diversa per trasportatori.



**Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia**



Tabella riepilogativa degli adempimenti vigenti prima del 15/11/2024 e quelli vigenti a partire dal 15/11/2024

<b>Adempimento</b>	<b>Prima del 15/11/2024</b>	<b>Dal 15/11/2024</b>
<b>Obbligo ritiro gratuito “1 contro 1” Raae domestici</b>  Che si effettua al momento dell’acquisto di un prodotto equivalente	<ul style="list-style-type: none"><li>distributori di AEE</li></ul> <p>Per installatori e centri di assistenza era facoltativo e non gratuito</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>distributori di AEE</li><li>installatori</li><li>centri di assistenza Raae</li></ul>
<b>Facoltà ritiro “1 contro 1” Raae professionali</b>  Che si effettua al momento dell’acquisto di un prodotto equivalente	<ul style="list-style-type: none"><li>distributori di AEE</li><li>installatori</li><li>centri di assistenza Raae</li></ul> <p>Solo se formalmente incaricati dal produttore</p> <p>Per installatori e centri di assistenza era facoltativo e non gratuito</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>distributori di AEE</li><li>installatori</li><li>centri di assistenza Raae</li></ul>
<b>Obbligo ritiro gratuito “1 contro 0” Raae domestici</b>  senza obbligo di acquisto di un prodotto equivalente	<ul style="list-style-type: none"><li>distributori di AEE domestiche (con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq)</li></ul> <p>Riguarda apparecchiature di piccolissime dimensioni (<i>dimensione esterna inferiore a 25 cm</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>distributori di AEE domestiche (con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq)</li><li>installatori e i centri di assistenza Raae, ferme restando le medesime superfici di cui sopra</li></ul> <p>Riguarda apparecchiature di piccolissime dimensioni</p>
<b>Facoltà ritiro gratuito “1 contro 0” Raae domestici</b>  senza obbligo di acquisto di un prodotto equivalente	<ul style="list-style-type: none"><li>distributori con superficie di vendita inferiore a 400 mq o che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza</li></ul> <p>Riguarda apparecchiature di piccolissime dimensioni (<i>dimensione esterna inferiore a 25 cm</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>distributori con superficie di vendita inferiore a 400 mq o che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza</li><li>installatori e i centri di assistenza Raae</li></ul> <p>Riguarda apparecchiature di piccolissime dimensioni</p>



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## Adempimenti ritiro “1 contro 1” e ritiro “1 contro 0” di RAEE domestici e professionali

Ritiro 1 contro 1 Prima del 15/11/2024	Ritiro 1 contro 0 Prima del 15/11/2024	Ritiro 1 contro 1 e ritiro 1 contro 0 Dal 15/11/2024
Albo Gestori cat. 3-bis <i>Per Raee professionali il ritiro era possibile solo se formalmente incaricati dal produttore</i>	Albo Gestori cat. 3-bis <i>Per il trasporto verso i centri di raccolta/impianti di trattamento. Per la raccolta e il deposito preliminare l'iscrizione era dovuta solo se il deposito è in luogo diverso da quello utilizzato per il ritiro “1 contro 1”</i>	Iscrizione e comunicazione annuale al CdC Raee
Schedario numerato progressivamente (All. I DM 65/2010) conservato per 3 anni <i>Obbligatorio solo se esisteva il raggruppamento. NO per trasportatori che agiscono in nome del distributore</i>	Modulo di carico e scarico costituito da fogli autonomi, numerati progressivamente, e non vidimati (allegato I del DM 121/2016)	DDT RAEE datato e numerato progressivamente (fac simile del CdC Raee) conservato per 3 anni
Documento di trasporto (All. II DM 65/2010) conservato per 3 anni	Documento di trasporto numerato (allegato II del DM 121/2016)	
Dichiarazione provenienza domestica per installatori e centri di assistenza (All. III DM 65/2010) conservata per 3 anni	NO	NO
Avvio dei RAEE ai centri di raccolta/impianti di trattamento a scelta: - ogni 3 mesi o - quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 3.500 Kg. Questo limite può essere superato e diventare: - 3.500 kg per ciascun raggruppamento 1,2,3 e - 3.500 kg complessivamente per raggruppamenti 4,5 solo nel caso in cui i RAEE sono ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali.	Avvio dei RAEE ai centri di raccolta (comunali o organizzati dai produttori) o agli impianti di trattamento deve avvenire: - ogni 6 mesi o - quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 1.000 Kg.  In ogni caso il deposito non può superare 1 anno.	Avvio dei RAEE ai centri di raccolta/impianti di trattamento a scelta: - ogni 3 mesi o - quando il quantitativo raggiunge i 3.500 kg. <b>per ciascuno dei raggruppamenti</b> dell'allegato 1 al DM 40/2023.  Il deposito ha una durata non superiore a 1 anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 kg.



**Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia**



TINEXTA GROUP

<b>Ritiro 1 contro 1 Prima del 15/11/2024</b>	<b>Ritiro 1 contro 0 Prima del 15/11/2024</b>	<b>Ritiro 1 contro 1 e ritiro 1 contro 0 Dal 15/11/2024</b>
In ogni caso il deposito non può superare 1 anno		
NO MUD NO RENTRI	NO MUD NO RENTRI	NO MUD NO RENTRI
Informare gli utilizzatori finali sulla gratuità del ritiro 1 contro 1 dei Raee domestici con modalità chiare e di immediata percezione, anche con avvisi nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili o con indicazione nel sito internet. Quest'obbligo vale anche per chi effettua vendita a distanza. In tale ipotesi, i distributori danno indicazioni chiare su luoghi e modi di ritiro gratuito, a pena di nullità del contratto.	Informare gli utilizzatori finali del ritiro 1 contro 0 dei Raee domestici. In caso di vendita a distanza, i distributori assicurano che l'utente finale conosca facilmente il luogo di ritiro e ne danno indicazioni chiare di facile percezione.	Informare chiaramente i consumatori sulla gratuità del ritiro "1 contro 1" e "1 contro 0" da parte dei distributori, compresi quelli che fanno televendite e vendite elettroniche, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet.